



**Comune di Fiorano Modenese**  
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**  
**E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Classificazione del Comune
- ART. 3 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- ART..4 - Tariffe e maggiorazioni
- ART..5 - Attribuzioni del personale addetto
- ART. 6 - Data di presentazione degli atti

## **CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

- ART. 7 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 8 – Piano Generale degli impianti
- ART. 9 – Impianti privati per affissioni dirette
- ART. 10 – Autorizzazioni
- ART. 11 – Anticipata rimozione
- ART. 12 – Divieti e limitazioni
- ART. 13 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 14 – Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 15 – Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART. 16 – Spazi privati per le affissioni

## **CAPO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 17 – Norma di rinvio
- ART. 18 - Presupposti per l'applicazione dell'imposta
- ART. 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- ART. 20 – Mezzi pubblicitari gonfiabili
- ART. 21 – Pubblicità sonora

## **CAPO 4° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 22 – Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 23 – Norma di rinvio
- ART. 24 – Richiesta del servizio
- ART. 25 – Modalità per le affissioni
- ART. 25 bis – Disposizioni per affissioni funebri
- ART. 26 – Rimborso dei diritti pagati

## **CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI**

- ART. 27 - Sanzioni
- ART. 28 – Riscossione
- ART. 29 – Modalità applicative per riduzioni ed esenzioni

## **CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 30 – Norma finale di rinvio
- ART. 31 – Norma transitoria
- ART. 32 – Entrata in vigore
- ART. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

## **Allegato A: Tariffe**

## **CAPO 1°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità della gestione del servizio pubbliche affissioni e del relativo diritto contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

#### **ART. 2**

##### **Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, pari a 15.737 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Fiorano Modenese appartiene alla classe IV ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 3**

##### **Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

1. Il Comune di Fiorano Modenese può affidare in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità.

#### **ART. 4**

##### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Fiorano Modenese come indicato nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Le tariffe di cui sopra si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

#### **ART. 5**

##### **Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6  
**Data di presentazione degli atti**

1. Per le affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

**CAPO 2°**

**IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

ART. 7  
**Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. La superficie complessiva dei nuovi impianti e mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 14.744 unità registrata al 31.12.1993 non deve essere inferiore a 178 metri quadrati, pari a 255 fogli del formato cm 70x100 corrispondente a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.
4. La superficie di cui al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
5. La superficie massima degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12, terzo comma del D.Lgs n. 507/1993 n. 507, non potrà superare il 15% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

ART. 8  
**Piano generale degli impianti**

1. Con apposita delibera é approvato il piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Con il medesimo Piano l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati.

ART. 9  
**impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8, comma 2; la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca delle concessioni.

#### ART. 10 **Autorizzazioni**

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - A) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione carburante;
  - B) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

#### ART. 11 **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine della rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

#### ART. 12 **Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantaggio, fatta eccezione per le forme tradizionali di utilizzo di tale forma di pubblicità e precisamente consegna a mano od a domicilio.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà essere specificatamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 13

##### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere, in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente regolamento.

#### ART. 14

##### **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per la forma, contenuto, dimensioni sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 5 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati i tributi e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.L. n. 507/93.

#### ART. 15

##### **Pubblicità effettuata su spazi comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero sui beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Fiorano Modenese.

#### ART. 16

##### **Spazi privati per le affissioni**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso da parte dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti sul suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 7, comma 3, del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

### **CAPO 3°**

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

##### **ART. 17**

##### **Norma di rinvio**

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articoli 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta negli articoli del presente capo.

##### **ART. 18**

##### **Presupposti per l'applicazione dell'imposta**

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
2. Per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Ai fini della commisurazione della superficie dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piano geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
6. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### ART. 19

##### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### ART. 20

##### **Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993. con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto sopra citato.

#### ART. 21

##### **Pubblicità sonora**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

### **CAPO 4°**

#### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ART. 22

##### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fiorano Modenese costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ART. 23

##### **Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. dal 18 al 22 del D.Lgs n. 507/1993.
2. Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21 lettera a) del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti, che pur richiamando anche altri soggetti, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione dei medesimi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli Uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

#### ART. 24

##### **Richiesta del Servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

#### ART. 25

##### **Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il Servizio Pubbliche Affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi carattere commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio entro le ore 11.00.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'Amministrazione Comunale non oltre la scadenza di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### ART. 25 BIS

##### **Disposizioni per affissioni funebri**

1. Per velocizzare l'affissione degli epigrafi, pur garantendo il servizio negli orari di ufficio da parte del servizio affissioni, si dà la possibilità alle agenzie di onoranze funebri di affiggere direttamente con proprio personale e sugli appositi stendardi nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - le epigrafi devono rimanere affisse almeno tre giorni dopo il funerale
  - i ringraziamenti devono andare a coprire le epigrafi del defunto medesimo
  - per lasciare spazio a tutti si chiede di non affiggere più di 10 epigrafi per defunto
  - le epigrafi vanno affisse solo sugli appositi spazi e non su stendardi ad uso commerciale, muri, pali della luce e cassonetti.A fine mese per le affissioni dirette, dovrà essere inviata al Servizio Unificato Affissioni la lista delle esposizioni funebri per provvedere al relativo pagamento del diritto di affissioni. Nel caso in cui si richieda l'affissione degli epigrafi all'Ufficio Unificato, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo:
  - le epigrafi pervenute entro le ore 11.00 verranno affisse nella giornata medesima, mentre le epigrafi pervenute dopo tale orario verranno affisse il giorno successivo.

#### ART. 26

##### **Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo ai committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
3. Non si effettuano rimborsi, per diritti sulle pubbliche affissioni e di imposta sulla pubblicità, per importi fino a 3 euro.

## CAPO 5°

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 27

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla collocazione di insegne d'esercizio, pubblicitarie, della cartellonistica e dell'installazione degli impianti, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco con propria ordinanza, fra l'importo minimo e massimo della sanzione stessa fissato dalla Giunta Comunale.
4. Ai fini dell'applicazione dei disposti di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

#### ART. 28

##### **Riscossione**

1. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dall'obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite a richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Nei casi di omessa dichiarazione, si applicano gli interessi previsti dalla vigente normativa.

#### ART. 29

##### **Modalità applicative per riduzioni ed esenzioni**

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea garanzia, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

## CAPO 6°

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 30

##### **Norma finale di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

#### ART 31

##### **Norma transitoria**

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

#### ART, 32

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, il quindicesimo giorno successivo alla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione (divenuta esecutiva).
2. In sede di prima applicazione la delibera relativa alle tariffe ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

#### ART. 33

##### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 16.10.1961.

## ALLEGATO A

### TARIFFE

#### **1. Pubblicità ordinaria (art. 12 e 7 c. 2 – 6 – 7)**

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma primo):  
Per ogni metro quadrato e per anno solare L. 20.000
- 1.2 Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo)  
  
L. 2.000
- 1.3 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
- 1.4 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - tariffa base aggiornata al 100%  
Per ogni metro quadrato e per anno solare L. 40.000
- 1.5 Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo)  
  
L. 4.000
- 1.6 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50% per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggioranza è del 100%
- 1.7 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

#### **2. Pubblicità effettuata con veicoli (art. 12 e 7 c. 2 – 6 – 7)**

- 2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare L. 20.000
- 2.2 Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.
- 2.3 Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.6, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.
- 2.4 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.5 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto. L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. L. 144.900

per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. L. 96.000

per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7 del D.Lgs n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq,

### **3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 c. 1 – 2 – 3)**

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insieme, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

per ogni metro quadrato e per anno solare L. 80.000

3.2 Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) L. 8.000

3.3 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.4 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **4. Pubblicità con proiezioni (art. 14 c. 4 - 5)**

4.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari a L. 5.000 al giorno per i primi 30 giorni. Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.500.

**5. Pubblicità con striscioni e mezzi simili  
(art. 15 c.1)**

- 5.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a L. 20.000.

**6. Pubblicità con aereo mobili  
(art. 15 c. 2)**

- 6.1 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, di segni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella misura di L. 120.000.

**7. Pubblicità con palloni frenati e simili  
(art. 15 c. 3)**

- 7.1 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di lire 60.000.

**8. Pubblicità varia  
(art. 15 c.4)**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 5.000.

**9. Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili  
(art. 15 c. 5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di lire 15.000.

**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
Misura del diritto (art.19)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti;

1) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni L. 2.200
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 660

2) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

3) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%;

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

#### **Affissioni d'urgenza (art. 22 c. 9)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

#### **Riduzione del diritto (art. 20)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Le riduzioni sono cumulabili.